

STATUTO ASSOCIAZIONE "OJA - APS"

art. 1 – Denominazione, natura giuridica e sede legale

È costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata "OJA APS" di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione", con sede legale Str. con sede legale in Str. Pozzoranghetto 2, 37069 Villafranca di Verona (VR).

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

art. 2 – Natura, caratteristiche e scopo

L'Associazione è autonoma, libera, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, di terzi e della collettività senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani e della comunità alla vita sociale, culturale, artistica, musicale, educativa, ricreativa e civica del territorio, con particolare attenzione alle persone di età inferiore ai trentacinque anni, senza esclusione delle altre fasce della popolazione.

L'Associazione nasce per rispondere alla carenza, nel territorio di riferimento e nei territori limitrofi, di spazi, occasioni, strumenti e percorsi dedicati all'aggregazione giovanile, alla socialità, alla formazione non formale, all'espressione creativa, alla partecipazione civica e al

benessere sociale e psicologico delle persone.

L'Associazione intende favorire la costruzione di una comunità aperta, inclusiva e partecipativa, promuovendo attività, progetti e iniziative accessibili a tutti, senza discriminazioni, e orientate al coinvolgimento attivo dei cittadini, alla valorizzazione delle competenze, dei talenti e delle energie giovanili, nonché alla prevenzione dell'isolamento sociale, del disagio giovanile e delle forme di esclusione.

L'Associazione potrà operare anche attraverso la gestione, la cura, l'animazione e la valorizzazione di spazi pubblici o privati, compresi beni e luoghi sottoutilizzati, destinati ad attività sociali, culturali, educative, ricreative e partecipative, senza che il perseguimento delle proprie finalità sia subordinato alla disponibilità o alla gestione di uno specifico spazio.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche e formative, università, centri culturali, biblioteche, realtà associative, gruppi informali, soggetti privati e altri organismi operanti sul territorio, anche mediante forme di coprogettazione, partenariato, convenzione o rete.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione può svolgere attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- promozione sociale, culturale, educativa-formativa, ludico- ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettività intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, scuole, biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l'infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani);
- organizzazione di eventi culturali sia all'aperto che al coperto: manifestazioni, flashmob, incontri, seminari, laboratori, workshop, convegni, spettacoli, performance, mostre, concerti, saggi e cineforum, convegni;
- organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi formativi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, culturale, sociale, ambientale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell'informatica;
- produzione e pubblicazione di materiali cartacei e digitali, cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri, e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali, quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio – visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;



- svolgere attività di welfare generativo e/o di comunità;
- attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;

Essa potrà, inoltre, rigenerare, animare spazi pubblici e privati non utilizzati anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. A titolo meramente produttivo e vendita di materiali di merchandising; partecipazione a banchi e mercatini per la raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

art. 3 – Patrimonio e divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzati netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote sociali e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
- b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici;

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;

d) proventi derivanti da attività di interesse generale o diverse nel rispetto della normativa di cui al decreto leg.vo n.117/2017 e seguenti.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile, né per successione a titolo particolare, né per successione, a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale di adesione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi, nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 4 – Associati: requisiti e procedura di ammissione

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del



rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

L'accettazione della domanda è subordinata all'adesione incondizionata al presente statuto. Oltre alle seguenti disposizioni, gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell'associazione "OJA - APS". La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e successivamente accettata dallo stesso a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione tramite comunicazione scritta.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati, se maggiorenni, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo e possono fare proposte al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissato dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative nella misura, nei tempi e modi stabiliti dal consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai associati.

Gli associati si impegnano inoltre a non compiere atti contrari agli scopi associativi o

comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione.

L'associazione non è responsabile di eventuali danni causati a terzi o agli stessi associati da condotte dei singoli associati.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato rinnovo e/o mancato pagamento della quota associativo;
- per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione/esclusione a causa di azioni ritenute disonorevoli nei confronti dell'associazione o comunque incompatibili rispetto ai principi statuari dell'associazione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 15 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

art. 5 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta degli addebiti e audizione dell'associato:

- denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
- proposta all'assemblea di radiazione/esclusione con ritiro definitivo della tessera della Associazione.

art. 6 - Volontariato e Obblighi assicurativi

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa a beneficio dei singoli associati. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

art. 7 – Organi

Organi essenziali ed obbligatori sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di controllo, nei casi in cui la nomina sia per legge obbligatoria.

art. 8 – L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno un mese ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di

cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Hanno diritto di voto tutti gli associati, purché iscritti nel libro degli associati da almeno un mese, il diritto di voto degli associati minorenni deve essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal/dalla Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

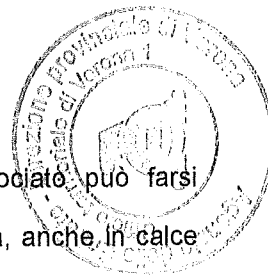
L'Assemblea, ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza dei 2/3 degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante convocazione via





lettera, e-mail o altro mezzo purché vi sia traccia dell'invio della comunicazione oltre all'affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Le assemblee possono tenersi anche in modalità di teleconferenza, purché siano identificabili la presenza e l'espressione di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina il consiglio direttivo
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio; e se dovuto per legge il bilancio sociale;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera in via definitiva sull'appello presentato dagli associati esclusi a seguito di delibera del consiglio direttivo;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

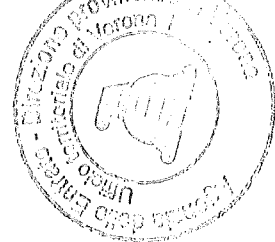
L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre associati e un massimo di undici associati e dura in carica due anni, il numero dei componenti è determinato dalla assemblea in sede di rinnovo cariche. Elegge al proprio interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente e gli altri eventuali incarichi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno,



amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni due volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo;
- b) la determinazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività di interesse generale e alle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- g) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di Consiglio Direttivo di tre componenti le deliberazioni devono essere totalitarie.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, tiene a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

art. 10 – Esercizio sociale e bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.



Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale; dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiore ai limiti di cui alle norme del CTS e successive modifiche, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ai limiti stabiliti da norme di legge, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno, o data diversa se modificata per dispositivi di legge, di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

art. 11 – Il/la Presidente

Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio, rimane in carica due anni, come il Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca da parte del consiglio direttivo.

Il/la Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni; convoca e presiede l'assemblea degli associati; relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.

art. 12 – La/il Vice-Presidente

La/il Vice-Presidente rappresenta l'associazione ed ha gli stessi poteri del/la Presidente in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo

art. 13 – Durata degli organi

I membri del consiglio direttivo e l'eventuale organo di controllo durano in carica due anni salvo dimissioni o revoca da parte dell'assemblea. La carica potrà essere riconfermata con delibera dell'Assemblea.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, gli associati che, al momento delle elezioni, siano associati da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Le votazioni avvengono per voto palese.

Tutte le cariche sono gratuite.

art. 14 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

art. 15 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto dal consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dell'organo di controllo a cura dell'organo stesso;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

art.16 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione e con il voto di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

art. 17 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

